

Tra principi e pratica: la Convenzione europea del Paesaggio e gli Osservatori locali del Paesaggio

di Alberto Cagnato

L'Atto costitutivo di un nuovo organismo è sempre l'occasione per chiedersi quali ne sono stati i presupposti e quali ne possono essere le prospettive: nel nostro caso, il punto di riferimento fondamentale e insieme l'**origine degli Osservatori locali del Paesaggio** è un provvedimento situato al massimo livello delle istituzioni intergovernative europee, vale a dire il **Consiglio d'Europa**, che si esprime attraverso la **Convenzione europea del Paesaggio**, documento che contiene **principi e definizioni inediti rispetto al passato e alla tradizione del paesaggistico italiano**, ma anche **una serie di impegni** che ogni **Stato membro si assume all'atto della sua sottoscrizione**.

Spesso confusa erroneamente come una Direttiva dell'Unione europea, la **Convenzione è invece un Trattato internazionale che prende sostanza anche giuridica** non attraverso i meccanismi obbligatori propri del diritto comunitario, ma **su base volontaria**: l'Italia ha fatto propria la Convenzione con la **Legge 9 gennaio 2006, n. 14 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000"**.

La **nozione giuridica di paesaggio** sottintesa dalla Convenzione si fonda sull'idea che **il ruolo del diritto non sia quello di riconoscere e tutelare soltanto un valore o una bellezza paesaggistica particolari** (come fa l'UNESCO o la legislazione nazionale sui beni paesaggistici), bensì **un valore complesso che comprende il bisogno dei cittadini**: di **stabilire una relazione sensibile con il territorio**; di **godere dei benefici basati su questa relazione**; di **partecipare alla determinazione della bellezza del territorio stesso**. Da qui l'**estensione del concetto di paesaggio a tutto il territorio** nelle sue articolazioni: di **particolare pregio, di ordinarietà e quotidianità** così come di **degrado**, e l'entrata in campo della **percezione da parte delle popolazioni**. **Concetto di Paesaggio e sua percezione** da parte della popolazione sono gli aspetti più noti della Convenzione, ma ve ne sono altri di pari importanza che riguardano i livelli nazionale e regionale o locale. I provvedimenti generali contenuti nell'**art. 5** riguardano **gli impegni**: al **riconoscimento giuridico del Paesaggio**; a **definire e attuare politiche di protezione, gestione ed assetto dei Paesaggi**; alla **partecipazione del pubblico**; all'**integrazione del Paesaggio nelle politiche a risvolto territoriale aventi effetti diretti o indiretti sul Paesaggio**.

Si tratta di provvedimenti inerenti alle competenze dello Stato ma, interessando la Convenzione direttamente ed in prima persona le popolazioni coinvolte in una politica paesaggistica, è chiaro che il primo soggetto pubblico chiamato in causa nei compiti indicati all'**art. 6** di: **sensibilizzazione, formazione/istruzione, identificazione/qualificazione, formulazione di obiettivi di qualità paesaggistica, predisposizione e scelta degli strumenti di attuazione** è l'**Ente locale** che, a sua volta, può o deve ottenere adeguato supporto dagli altri livelli a seconda delle loro competenze e capacità laddove non riesca a sopperire con i propri mezzi e risorse, secondo il principio di solidarietà. È necessario tuttavia chiedersi se un Ente locale sia in grado autonomamente di svolgere i compiti che gli sono assegnati dalla Convenzione nei confronti dei propri cittadini.

In tal senso, **compito degli Osservatori dovrebbe essere quello di colmare le lacune degli Enti locali in termini di risorse umane e finanziarie**, e quindi di **mettere in condizione amministratori ed amministrati di svolgere a loro volta i propri ruoli**, grazie al ricorso ai **contributi dei saperi locali e dei saperi multidisciplinari** messi a disposizione da professionisti, tecnici e cittadini coinvolti a diverso titolo e quasi sempre su base spontanea e volontaria, in modo da non gravare sui bilanci dell'ente.

Dall'apertura alla firma della **Convenzione avvenuta a Firenze nel 2000** si è assistito in Italia alla creazione di **Osservatori locali** secondo una gamma molto variegata

di posizioni anche antagonistiche tra loro, rappresentata significativamente dal **ruolo degli Enti locali rispetto agli osservatori**, che va dall'essere **oggetto istituzionalmente protagonista** rispetto agli altri attori coinvolti, come nel caso veneto, fino all'**opposto, vale a dire di essere esterni o addirittura controparte dei soggetti promotori**, come per certi versi nel caso piemontese e di altre realtà locali.

La costituzione degli **Osservatori per il Paesaggio Monte Stella e Fiume Lambro Lucente** sembra indicare la **prospettiva di una terza via**, che **non discrimina bensì accomuna le varie istanze**, comprendendo gli **Enti locali** tal quanto gli altri *stakeholder* ed i **cittadini in generale** in un meccanismo in cui ogni soggetto si sente protagonista riconoscendo il reciproco ruolo degli altri nel proprio Bene Comune Fiume Lambro Lucente, ma **soprattutto riconoscendo il ruolo fondamentale della componente emozionale e motivazionale insita nel Paesaggio**.